POLIZZA N.	2346	096		C	od. ramo 8154	Cod. A 042 /		Cod. Pi AG	roduttor
CONTRAENTE D & D DI D'AGNESE	ANDREA & C. S.A.S.					(Cod. NE	124565	55
VIA PIETRO MASCA	GNI 50								
56038 PONSAC			PI I						
					Cod. Fisc. 01149490508				
BENEFICIARIO REGIONE TOSCANA				•	Cod. NE1425065				
## BINIONOLINI 00									
VIA DI NOVOLI N. 26 50127 FIRENZE			FI I						
			ri i	Cod. Fisc.01386030488					
	LIQ	UIDAZION	NE DEL PR	REMI	0				
IMPORTO DELLA GARA Eur 240.167,40	DUECENTOCH	IARANTAMILAC	ENTOSESSAI	NTASE	TTE/40#				
DURATA INIZIALE (ai fi	ni del calcolo del premio	di perfeziona	amento) - PR		ALLA FIRMA	\	Fraz.	Val.	Camb
Anni 12 Mesi	0 Giorni 0	Dal 08/0	03/2022	Al	08/03/2034	1	///	EUR	1.936,2
Premio netto Eur 6.289,29	Accessori Eur 628,93	Diritti	Eur 0,00	t.d.	Imposte	Eur 864,	22.00	tale Eur	r 7.783,00
PROROGHE EVENTUAL	ı			1		а ра	rtire da	I	
Premio netto Accessori Diritti				t.d.	d. Imposte			Totale	
Emessa in N. 4 esemplar	i ad unico effetto in)MA				08/03	5/2022		
IL GARANTA				4	IL CONTRA	AENŢE]	D & I		
Coffae Acoustia Via Telescon Vol. 06.977am	sottoscriz	nente dichiara di zione della Polizza dell'Art. 185 del elle Assicurazioni 24 del 19/05/08 e	a. la Nota Inforr	mativa i	della redatta	e /L/eg.: \ 56038 F de l/mp.: 5602	Via P. I PONSAC		ini, 50
	di aver i trattamer contratto	ricevuto, letto e nto dei dati perso o, nonché le condiz ell'art. 27 comma	compress l'in praili for in e zioni generali d 4 del Reg. IVA TRAENTE d/ D'A Sede Leg. 56038	i assicur 5 n. 41/ 10 d gnesi Via 8 PON	iva sul one del razione	ni, 50) Iscina			
DICHIARAZIONE DI F	PAGAMENTO	,	AMUNO		ARIVO	10.		TORE	

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE/DITTA OBBLIGATA - VALE SOLO CON FIRMA AUTOGRAFA

Mod. 133 - Ed. 04/2019 - ST. N. 10461325



COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA: VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO TEL +39 02 48335111 - FAX +39 02 48335404 - coface a pec.coface.it - www.coface.it - C.F., P.IVA E R.I. MILANO N. 09448210154 - R.E.A. MILANO 1294607 COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI DIRITTO FRANCESE ISCRITTA IN DATA 27/07/2012 AL N. 100107 DELL'ELENCO IVASS DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE COMUNITARIE AUTORIZZATE AD OPERARE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO - SEDE LEGALE: I. PLACE COSTES ET BELLONTE - 92270 BOIS-COLOMBES (FRANCIA) - CAP. SOC. € 137.052.417,05 (ix.) - RCS NANTERRE B 552069791



Fideiussione a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività dell'impianto di stoccaggio/trattamento/recupero di rifiuti

Premesso

- che la Ditta D&D di D'Agnese Andrea & C. S.a.s. domiciliata in Via P. Mascagni n. 50 Ponsacco (PI) C.F. 01149490508 (denominata in seguito **AZIENDA STIPULANTE**) autorizzata dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 17473 DEL 08/10/2021 alla gestione dell'impianto IPPC, Codice 5.5 "Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti nel Comune di Cascina.
- che il mantenimento dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto è subordinata, ai sensi della normativa vigente, alla presentazione di idonea garanzia finanziaria nell'interesse della AZIENDA STIPULANTE, a copertura delle eventuali spese necessarie, che saranno sostenute dalla Pubblica Amministrazione (Ente garantito), comunque inerenti o connesse a eventuali operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti (incluso il trasporto), comprese la bonifica, il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale, verificatosi nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

ciò premesso

La sottoscritta Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface), con sede in Milano - Via Lorenteggio 240, Registro delle Imprese di Milano/C.F./P.IVA 09448210154, iscritta in data 27/07/2012 al n. I.00107 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento e regolarmente autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, in regola col disposto della Legge 10/06/1982 n. 348 (in seguito denominata **Società**), in persona del sottoscritto Sig. Niccolò Guglielmo Serafini Pozzi nato a Roma il 03/08/1959 in qualità di AGENTE PROCURATORE con la presente polizza, alle condizioni che seguono si costituisce fideiussore dell'AZIENDA STIPULANTE e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge a favore della Regione Toscana fino a concorrenza dell'importo massimo di Euro 240.167,40 (EURO DUECENTOQUARANTAMILACENTOSESSANTASETTE/40=) a garanzia di quanto precisato nella premessa..

CONDIZIONI GENERALI DI FIDEIUSSIONE Rapporti con l'Ente garantito

Art. 1 - Durata della Polizza

La durata della presente garanzia fideiussoria si intende fino al 08/03/2032. Decorso tale periodo la garanzia è valida per i successivi due anni e cioè fino al 08/03/2034. Prima del 08/03/2032 il contraente, qualora intenda proseguire l'attività fino al termine di durata dell'autorizzazione, si impegna a prestare nuova garanzia fino al 08/10/2037, fermo restando che il mancato rinnovo da parte del fideiussore non comporterà di per sé l'automatica escussione della garanzia stessa.

Lo svincolo avverrà solo su esplicita richiesta dell'Ente garantito. Ogni clausola contraria, comunque intervenuta tra la SOCIETÀ e L'AZIENDA STIPULANTE, è nulla, così come quelle che impongono alla Regione Toscana, termini, condizioni, limitazioni o decadenze di qualsiasi genere per l'attivazione della garanzia prestata; è altresì nulla ogni contraria clausola che imponga la preventiva escussione del debitore.

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi di premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito.

Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito.

Art. 2 - Delimitazione della garanzia

La SOCIETÀ si costituisce fideiussore dell'AZIENDA STIPULANTE e dei suoi obbligati solidali ai sensi della legge per le somme che questi fossero tenuti a corrispondere all'Ente garantito per la copertura delle spese necessarie comunque inerenti o connesse a eventuali operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti (incluso il trasporto), comprese la bonifica, il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale, verificatosi nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

ST. N. 10461325

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE/DITTA OBBLIGATA - VALE SOLO CON FIRMA AUTOGRAFA

Art. 3 - Pagamento del risarcimento

La SOCIETÀ è obbligata a versare a semplice richiesta dell'Ente garantito e senza opporre eccezione alcuna, le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente polizza, con esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. Il pagamento sarà eseguito dalla società entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione della richiesta alla società medesima

Art. 4 - Surrogazione

La SOCIETÀ è surrogata nei limiti delle somme pagate all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso l'AZIENDA STIPULANTE ed obbligati solidali ed aventi causa ai sensi di legge

Art. 5 - Forma delle comunicazioni o notifiche alla SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni o notifiche alla SOCIETÀ dipendenti dalla presente polizza dovranno essere fatte con lettera raccomandata e Posta Elettronica Certificata forma ufficiale delle comunicazioni della Regione Toscana, alla sede della sua Direzione Generale risultante dal frontespizio della polizza stessa

Art. 6 - Foro competente

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo in cui ha sede l'Ente Garantito.



Rapporti con l'Azienda stipulante

Art. 7 - Durata - Calcolo del premio - Supplementi

L'AZIENDA STIPULANTE all'atto della stipula della polizza ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione della garanzia: in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.

In caso di maggior durata e comunque fino a quando la fidejussione non sarà stata liberata dalla Regione Toscana, l'AZIENDA STIPULANTE è tenuta al pagamento dei supplementi di premio.

Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con la periodicità indicata nella tabella di "liquidazione del premio"

Art. 8 - Rivalsa

L'AZIENDA STIPULANTE si impegna a rimborsare alla SOCIETÀ, a semplice richiesta tutte le somme che questa sia chiamata a versare in forza della presente fidejussione per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 del C.C.

Art. 9 - Deposito cautelativo

Nei casi previsti dall'art. 1953 del C.C. la SOCIETÀ può pretendere che L'AZIENDA STIPULANTE provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso

Art.10 - Imposte e tasse

Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri, stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla fidejussione ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'AZIENDA STIPULANTE anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla SOCIETÀ

Art. 11 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni o notifiche alla SOCIETÀ, dipendenti dalla presente fideiussione, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale risultante dal frontespizio della fideiussione stessa.

Art. 12 - Foro competente

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo in cui ha sede l'Ente Garantito.

Emessa in ROMA il 08-03-2022

NDA STIPULANTE

Agnese A. & Leg.: Via P. Masca 56038 PONSACCO (F

Sede Imp.: 56/21 Loc. Palmerino di Partita IVA 0114 949 05 A SOCIETÀ

Roma 00197 Roma BA 96.97747441 26.9774

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. i .sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le pattuizioni di cui agli articoli seguenti: Art. 1 - Durata della polizza; Art. 3 - Pagamento del risarcimento; Art. 6 - Foro competente; Art. 8 - Rivalsa; Art. 9 - Deposito cautelativo Art. 12 - Foro competente

> L'AZIENDA STIPULANTE D & D

Agnese A. & C. sas Sede Via P. Masgagni, 50 56038 PONSACCO Sede

011 9

hyp.: 56021 Loc. Palmerino di Cascina 190508

00193 Roma 06.97747

BA 06.97747441

CIETÀ

ST. N. 10461325



Sade Lac. Via P Minespe. Sc. Sade Lac. Via P Minespe. Sci Sade Lac. Via P Minespe. Via P

of D & D

of D Apress A & C. ses
Secta Leg.. Via F. Masoagni, 50
Secta PONSACOURING
Secta PONSACOURING
Secta Res. 3838 los telescipa Garca
Section IVA 0 1 1 8 9 9 9 5 0 6



Seguito polizza n. 2346096

Le condizioni che seguono costituiscono parte integrante della polizza n. 2346096 stipulata nell'interesse di D & D D'AGNESE ANDREA & C. S.A.S. ed a favore della Regione Toscana

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE INTEGRATIVE CONVENUTE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA LA SOCIETA' GARANTE ED IL CONTRAENTE

- Art. 1 Rapporto con le Condizioni contenute nel testo di polizza Durata Poiché la polizza contiene una sezione denominata 'Rapporti con l'Azienda stipulante' predisposta dal BENEFICIARIO, si integrano di seguito tali condizioni con l'avvertenza che in caso di contrasto, prevarranno su quelle le condizioni che seguono. La durata iniziale della polizza, in relazione alla quale viene liquidato il premio di perfezionamento, è stata determinata in base alle dichiarazioni del CONTRAENTE. In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito al GARANTE. In caso di maggior durata il CONTRAENTE sarà tenuto al pagamento dei supplementi di premio, dovuti in via anticipata nella misura e con la periodicità indicate nell'apposito prospetto.
- Art. 2 Liberazione dall'obbligo di pagamento del premio Il CONTRAENTE, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare al GARANTE:
- a) l'originale della polizza restituitogli dal BENEFICIARIO;

oppure

- b) una dichiarazione, rilasciata dal BENEFICIARIO, che liberi il GARANTE da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'Art. 5, la dichiarazione stessa non avrà in nessun caso effetto retroattivo.
- Art. 3 Informativa Il CONTRAENTE riconosce al GARANTE il diritto di chiedere al BENEFICIARIO notizie sullo svolgimento del rapporto principale e sull'adempimento delle obbligazioni garantite e si impegna ad adempiere puntualmente a tali richieste corredando le risposte con i documenti necessari alle valutazioni del caso.
- Art. 4 Liberazione della garanzia / obbligo di versamento dei massimali in via anticipata Ad integrazione di quanto previsto dall'art.1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione delle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento immediato di un importo pari alla somma massima garantita nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi:
 - a. chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti Beneficiari;
 - b- qualunque manifestazione esterna del possibile stato di crisi (ad esempio ma non limitatamente, ingiunzioni di pagamento, protesti, esecuzioni, ipoteche giudiziali, pignoramenti, sequestri);
 - c. inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori volta a realizzare un accordo di risanamento/ristrutturazione, nonché qualsiasi tipo di procedura concorsuale;
 - d. mancato tempestivo pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze fideiussorie stipulate con il Garante, reiterato inadempimento degli obblighi previsti in polizza;
 - e. rilevante ritardo nell'esecuzione della prestazione garantita non concordata con il Beneficiario, escluse le cause di forza maggiore, o risoluzione da parte del Beneficiario del contratto;
 - f. perdita dei requisiti di partecipazione agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture o delle certificazioni di qualità sussistenti al momento dell'emissione della presente polizza;
 - g. inadempienza del CONTRAENTE in ordine al rimborso di somme pagate dal GARANTE anche per obbligazioni diverse da quella garantita con la presente polizza;
 - h. mancata liberazione della polizza in caso di recesso della Società.

Gli eventi di cui al comma che precede si considerano rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo qualora si verifichino nei confronti del Contraente e anche di uno solo degli eventuali coobbligati. L'obbligo di versamento è convenuto a semplice richiesta e senza eccezione alcuna e verrà adempiuto dal Contraente e dai coobbligati entro dieci giorni dalla semplice richiesta scritta da parte del Garante.

ST. N. 10461325

Art. 5 – Disciplina delle somme versate – Le somme versate o giudizialmente realizzate ai sensi dell'articolo che precede resteranno acquisite dal Garante a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di polizza, sino a che il Garante stesso non venga liberato da ogni obbligazione dipendente dalla presente polizza fideiussoria. L'avvenuto versamento delle somme di cui al comma che precede comporta la liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento del premio decorrente dalla prima scadenza successiva all'avvenuto versamento. Il Garante è irrevocabilmente autorizzato ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo richiesto dal Beneficiario, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati. Verificatasi la liberazione e/o l'estinzione della polizza, il Garante restituirà al soggetto solvente le somme eventualmente residue, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale su detto importo a far data dall'avvenuto versamento e fino all'avvenuta restituzione. Nel caso in cui la polizza venga progressivamente svincolata ai sensi di legge o di contratto il Garante restituirà al soggetto solvente le somme corrispondenti a fronte di ciascuno svincolo.

Art. 6 – Condotta a seguito dell'escussione della polizza - Regresso – Il Garante potrà comunicare al Contraente ogni richiesta di escussione pervenuta ed in tal caso il Contraente si impegna ad adempiere alla pretesa del Beneficiario, ogni eccezione rimossa, nel termine da questi indicato al Garante e a darne tempestiva comunicazione al Garante stesso.

II GARANTE non è tuttavia tenuto ad informare preventivamente il CONTRAENTE e gli eventuali Coobbligati del pagamento di cui al comma che precede . CONTRAENTE e Coobbligati si impegnano a rimborsare al GARANTE, a semplice richiesta e con rinuncia ad ogni eccezione, tutte le somme versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C. All'obbligazione di rimborso si applicano gli interessi di cui al D.lgs 231/2002 che decorreranno automaticamente decorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 7 – Surroga – Il GARANTE è surrogato, nei limiti delle somme pagate al BENEFICIARIO, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il CONTRAENTE, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo nonchè terzi comunque obbligati alle prestazioni garantite.

Art. 8 – Protezione dei dati personali - Il Garante si impegna a tutelare i dati personali come previsto dalle leggi e dai regolamenti europei in materia di dati personali, e in particolare dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ("RGPD" - Regolamento generale sulla protezione dei dati). Il Contraente potrà trovare tutte le informazioni relative alla protezione dei propri dati personali all'indirizzo https://www.coface.it/Area-Clienti/Privacy-GDPR

Art. 9 – Anticorruzione - Le Parti dichiarano e garantiscono: di non effettuare pagamenti illeciti a soggetti terzi (in particolare a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, nonché pubblici funzionari rappresentanti di pubbliche autorità nonché ad evitare atti di corruzione tra privati) nonché di non procurare a dipendenti, rappresentanti o soggetti terzi che agiscono in nome dell'altra Parte, vantaggi non patrimoniali anche sotto forma di regali, messa a disposizione di mezzi di trasporto, offerte di ospitalità; di fare in modo che i propri dirigenti, amministratori e dipendenti adempiano a quanto qui stabilito; di non stipulare accordi con terzi che non accettino di adempiere alle previsioni del presente articolo.

Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopraenunciati da parte di esponenti, dipendenti, collaboratori e consulenti del Contraente e/o di eventuali Coobbligati, emersi anche a livello di mero tentativo, la Società avrà diritto di recedere dalla presente polizza attraverso comunicazione a mezzo PEC con effetto a 7 giorni dall'invio.

L'intimazione del recesso determinerà l'obbligo solidale del Contraente e di eventuali Coobbligati di sostituire la polizza nel termine di 7 giorni, conseguendo la liberazione della Società.

In caso di inadempimento Contraente ed eventuali Coobbligati saranno tenuti solidalmente e senza la possibilità di opporre eccezione alcuna al versamento alla Società, nei seguenti 10 giorni, di una somma pari al massimale di polizza, che la Società tratterrà a controgaranzia dei propri obblighi derivanti dalla polizza stessa e potrà utilizzare per l'eventuale pagamento del sinistro al Beneficiario, oltre che per il risarcimento del danno subito. Le somme residue saranno restituite senza interessi nei 30 giorni successivi al definitivo svincolo della polizza.



Seguito polizza n. 2346096

Art. 10 - Sanzioni internazionali - Gli obblighi di prestazione e/o di pagamento del Garante in forza del presente Contratto saranno sospesi qualora espongano la Società o qualsiasi società del suo Gruppo a sanzioni di qualsivoglia natura, anche pecuniarie (ivi comprese sanzioni extraterritoriali) associate a una o più risoluzioni o sanzioni commerciali o economiche emanate dalle Nazioni Unite, norme di legge o disposizioni normative adottate dall'Unione Europea, da qualsiasi suo Stato membro, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti, a prescindere dal fatto che tali sanzioni fossero già in vigore alla stipula del Contratto o siano state introdotte durante il suo periodo di validità. In tale ipotesi, che verrà comunicata tempestivamente a Contraente ed eventuali Coobbligati a mezzo PEC, questi saranno tenuti a liberare la polizza entro 10 giorni dalla comunicazione, pena la comunicazione della sospensione e/o recesso direttamente al Beneficiario e senza che il Contraente e gli eventuali Coobbligati nulla possano eccepire al riguardo ed esclusa ogni responsabilità, anche risarcitoria, della Società.

Art. 11 - Comunicazioni - Tutte le comunicazioni e notifiche al GARANTE, dipendenti dalla presente polizza, provenienti sia dal BENEFICIARIO che dal CONTRAENTE, per essere valide devono essere fatte per lettera raccomandata AR /PEC alla sede della sua Rappresentanza Generale o dell'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 12 - Foro Competente -. Per eventuali controversie è competente, a scelta di parte attrice l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove hanno sede il BENEFICIARIO, il CONTRAENTE o il GARANTE

Emessa in ROMA il 08-03-2022

IL CONTRAENTE

D & D A'Agnese A. & Sede L Leg.: Via P. Masca 56088 PONSACCO Via P. Mascagni, 50

Sede Imp: 56011 Loc. Palmerillo di Partita IVA 0,114949 0114949 IL GARANTE

2 S.A Roma ! 00193 Roma 2 w 06.9774744)

Agli effetti dagli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 1 - Contrasto tra le clausole, prevalenza - Durata - Premio comunque acquisito alla Società; Art. 2 -, Liberazione dell'obbligo di pagamento del premio; Art. 4 – Obbligo di liberazione della polizza – obbligo di versamento anticipato del massimale - casi nei quali si verifica - rinuncia alle eccezioni; Art. 5 - Disciplina delle somme versate - rinuncia alle eccezioni; Art. 6 -Regresso a semplice richiesta e con rinuncia alle eccezioni - tasso di interesse; Art. 9 - Impegni anticorruzione - Facoltà di recesso della Società - obbligo di versamento anticipato del massimale - rinuncia alle eccezioni; Art.10 - Sanzioni internazionali - Obbligo del Contraente di liberare la polizza - Facoltà della Società di intimare sospensione o recessoal Beneficiario - rinuncia alle eccezioni e al risarcimento; Ar.11 - Comunicazioni; Art.12 - Foro Competente .

IL CONTRAENTE

D & D di D'Agnese A. & C. sas

Sede Leg.: Via P. Mascagni, 50 56088 PONSACCO (PI) Sede Imp.: 56021 Loc. Polmerino di Coscino Partita IVA 011/99/9/0508

ST. N. 10461325

coface

D & D

d D Agness A & D, sas
Sada Leo, Via P Massagnt 50
35038 PONSACCO (P)

D & D

of C Aprese A & C. see
Sede Use Via P Vascago: 50
20059 POWENCO (1)
Seb let. SAN in regeles b (some
Powish IVA 0 1 4 8 4 90 5 0 3